



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 366 del 27 maggio 2024

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione dell'11 gennaio 2021 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, in ordine alle attività di gestione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici previsti dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235, e successivamente prorogato per l'anno 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 al n. 327 (di seguito: *Commissario*);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (di seguito: *decreto-legge 189/2016*), recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e, in particolare, l'articolo 24, comma 1, così come modificato dall'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, mediante la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni colpiti dal sisma;

Visto, altresì, l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, che prevede che i suddetti finanziamenti sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto l'articolo 24, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge, prevede che alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni si provvede con ordinanza del Commissario, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, e sentito il Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che il tavolo tecnico, istituito nel mese di dicembre 2016 dal Segretario Generale del Ministero dello sviluppo economico per l'individuazione delle misure attuative degli interventi a sostegno delle imprese produttive dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, previsti dal Capo II del Titolo II del decreto-legge n. 189/2016, con particolare riguardo all'intervento disciplinato dall'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, ha proposto di individuare quale soggetto gestore dello stesso *Invitalia*, anche in considerazione della specifica esperienza maturata nell'attuazione dei regimi di aiuto istituiti dal Ministero stesso ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- con ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 del Commissario, registrata dalla Corte dei Conti il 15 novembre 2017 al n. 2189 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2017, come modificata dall'ordinanza del Commissario n. 53 del 24 aprile 2018, registrata dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2018 al n. 844 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2018, sono stati disciplinati gli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici previsti dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 (nel seguito anche *Ordinanza*);
- l'articolo 4, comma 1, dell'*Ordinanza* individua in *Invitalia* il soggetto gestore dell'intervento, al quale affidare gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande, l'adozione dei provvedimenti, il controllo, l'erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni;
- l'articolo 4, comma 2, dell'*Ordinanza* prevede che, con apposita convenzione tra il Commissario, il Ministero dello sviluppo economico ed *Invitalia*, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento all'*Agenzia* delle risorse finanziarie per l'attuazione della misura e che con la medesima convenzione è altresì previsto che vengano definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, posti a carico delle medesime risorse;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, reca "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

particolare, l'articolo 2, che dispone che «*le denominazioni “Ministro delle Imprese e del Made in Italy” e “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”*»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° dicembre 2023, n. 281, reca il “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2023, n. 281, reca “*Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- in data 11 gennaio 2021 è stata sottoscritta la *Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, in ordine alle attività di gestione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici previsti dall’articolo 24, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., approvata con decreto direttoriale n. 175 del 19 gennaio 2021*;
- con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2024, l’incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, conferito al senatore dott. Guido Castelli, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, è prorogato, per un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO CHE il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “*Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.*”, di seguito anche “*INVITALIA*”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova*

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii., prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e *Invitalia*, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (c.d. “*legge finanziaria 2007*”) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, *Invitalia* è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- in particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista “*sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento*”;
- il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'*Agenzia*, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa *Agenzia*, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della sopra citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'*Agenzia* “*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale*” (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di “*sviluppare l'innovazione e la*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali” (punto 2.1.2);

- l'articolo 19, comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “*ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e ss.mm.ii.*”;
- la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 disciplina le procedure per gli appalti pubblici;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, reca “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di *Invitalia*, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo per la Società di effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 – bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2018, ha disposto l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;
 - la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018 ha disposto l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house Invitalia*, attestando che per essa ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso Ministero, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
 - *Invitalia*, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte; infatti l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di *Invitalia*, stabilisce che “*oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società*”;
 - con nota prot. n. 0361617 del 28 novembre 2023, acquisita al prot. MIMIT n. 0361831 del 29 novembre 2023, con cui *Invitalia* ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2020-2022, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- in riscontro alla sopra citata nota, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, tramite propria nota prot. n. 0363872 del 1° dicembre 2023, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da *Invitalia* nel triennio 2020-2022 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,56%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, e nello specifico, l’articolo 226, comma 1, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dispone che il decreto legislativo n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023;
- l’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, dispone che “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*”;

Tenuto conto che la scadenza della Convenzione sottoscritta l’11 gennaio 2021 è fissata, dall’articolo 7, comma 1, della stessa, al 31 dicembre 2023;

- come evidenziato da *Invitalia*, con nota acquisita al prot. MIMIT n. 411496 del 5 dicembre 2023, le attività correlate alla gestione dell’intervento agevolativo “*Rilancio PMI Cratere Sismico*” non risultano ultimate per la totalità delle imprese beneficiarie del provvedimento di concessione ed erogazione;
- in particolare, le attività non ancora ultimate riguardano la prosecuzione e conclusione dell’iter attuativo per le domande di agevolazione che hanno ricevuto il provvedimento di concessione, le attività di controllo documentale e in loco, nonché la verifica del rimborso delle rate da piani di ammortamento;
- in ragione della necessità di garantire l’effettiva realizzazione delle attività non ancora concluse, con la richiamata nota acquisita al prot. MIMIT n. 411496 del 5 dicembre 2023, *Invitalia* ha evidenziato l’opportunità di prorogare, senza ulteriori oneri finanziari per l’Amministrazione, la scadenza della Convenzione in essere fino al 31 dicembre 2026;
- le risorse finanziarie già destinate ai corrispettivi dell’*Agenzia*, di cui all’articolo 5, comma 1, della *Convenzione*, consentono la prosecuzione delle attività progettuali, fino al 31 dicembre 2026;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- con nota prot. n. 421223 del 14 dicembre 2023, la *DGIAI*, ha accolto la proposta formulata da *Invitalia* di proroga non onerosa della durata della *Convenzione* al 31 dicembre 2026;
- il decreto n. 173 del 29 febbraio 2024 ha disposto la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a partire dalle ore 10,00 del 2 marzo 2024;

Visto l'art. 6, secondo comma, del *decreto-legge 189/2016*, che disciplina le tipologie di soggetti legittimati alla richiesta di concessione del contributo ai fini della ricostruzione per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Visto il decreto del *Commissario* n. 173 del 29 febbraio 2024 che all'articolo unico, comma 1, ha disposto "...a partire dalle ore 10,00 del 2 marzo 2024, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura", ed al comma 2 "*La restituzione alla Struttura commissariale delle somme non concesse, sempre a far data dal 31 dicembre 2023, pari ad €. 8.525.696,32*";

Ritenuto, in ragione delle suesposte motivazioni, procedere all'approvazione dell'atto aggiuntivo da sottoscrivere, allegato sub 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. Di approvare l'atto aggiuntivo alla *Convenzione* dell'11 gennaio 2021 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - *Invitalia*, in ordine alle attività di gestione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici previsti dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., allegato sub 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. La trasmissione del presente decreto a *Invitalia* in qualità di soggetto gestore dell'intervento ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni e della convenzione sottoscritta in data 11 gennaio 2021, anche ai fini della relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

CUP B31C21000090001

ATTO AGGIUNTIVO

alla Convenzione dell'11 gennaio 2021 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, in ordine alle attività di gestione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici previsti dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.

TRA

il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (nel seguito anche *Commissario*), Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023

E

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nel seguito anche *MIMIT* o *Ministero*) – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (nel seguito anche *DGIAI*), con sede in Roma, viale America n. 201, codice fiscale n. 80230390587, per il quale interviene il dott. Giuseppe Bronzino, Direttore generale

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito anche *Invitalia* o *Agenzia*), con sede in Roma, via Calabria n. 46, codice fiscale n. 05678721001, per la quale interviene il dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato,
nel seguito denominate congiuntamente anche *Parti*,

PREMESSO CHE



- l’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, così come modificato dall’articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, mediante la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni colpiti dal sisma;
- l’articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, prevede che i suddetti finanziamenti sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, utilizzando le risorse disponibili sull’apposita contabilità speciale del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- l’articolo 24, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge, prevede che alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni si provvede con ordinanza del Commissario, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, e sentito il Ministero dello sviluppo economico;
- il tavolo tecnico, istituito nel mese di dicembre 2016 dal Segretario Generale del Ministero dello sviluppo economico per l’individuazione delle misure attuative degli interventi a sostegno delle imprese produttive dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, previsti dal Capo II del Titolo II del decreto-legge n. 189/2016, con particolare riguardo all’intervento disciplinato dall’articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, ha proposto di individuare quale soggetto gestore dello stesso *Invitalia*, anche in considerazione della specifica esperienza maturata nell’attuazione dei regimi di aiuto istituiti dal Ministero stesso ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- con ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 del Commissario, registrata dalla Corte dei Conti il 15 novembre 2017 al n. 2189 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2017, come modificata dall’ordinanza del Commissario n. 53 del 24 aprile 2018, registrata dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2018 al n. 844 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2018, sono stati disciplinati gli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici previsti dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 (nel seguito anche *Ordinanza*);
- l’articolo 4, comma 1, dell’*Ordinanza* individua in *Invitalia* il soggetto gestore dell’intervento, al quale affidare gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l’approvazione delle domande, l’adozione dei provvedimenti, il controllo, l’erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni;
- l’articolo 4, comma 2, dell’*Ordinanza* prevede che, con apposita convenzione tra il Commissario, il Ministero dello sviluppo economico ed *Invitalia*, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità



di trasferimento all'*Agenzia* delle risorse finanziarie per l'attuazione della misura e che con la medesima convenzione è altresì previsto che vengano definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, posti a carico delle medesime risorse;

- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 in materia di CUP, come anche precisato dalla circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese n. 267782 del 12 luglio 2023, reca "*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto*";
- il Responsabile della prevenzione e della corruzione e il Responsabile della trasparenza del Ministero, con nota del 29 settembre 2015, prot. 0020800, hanno trasmesso, agli Uffici competenti nelle procedure di affidamento, il modello di "*Patto di integrità*" che i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alle singole procedure di affidamento devono sottoscrivere, sotto pena di esclusione;
- la nota applicativa del 25 gennaio 2016 del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza del Ministero, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha disciplinato il passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. *pantouflage*);
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024, al n. 200, il dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese;



- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, reca “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2, che dispone che «*le denominazioni “Ministro delle Imprese e del Made in Italy” e “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° dicembre 2023, n. 281, reca il “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2023, n. 281, reca “*Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 10 gennaio 2024, individua gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267;
- in data 11 gennaio 2021 è stata sottoscritta la *Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, in ordine alle attività di gestione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici previsti dall’articolo 24, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., approvata con decreto direttoriale n. 175 del 19 gennaio 2021;*
- con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2024, l’incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, conferito al senatore dott. Guido Castelli, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, è prorogato, per un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO CHE

- il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “*Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.*”, di seguito anche “*INVITALIA*”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “*promuovere attività*



produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii., prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e *Invitalia*, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (c.d. “*legge finanziaria 2007*”) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, *Invitalia* è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- in particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista “*sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento*”;
- il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'*Agenzia*, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa *Agenzia*, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della sopra citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'*Agenzia* “*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale*” (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di “*sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*” (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo



analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

- l'articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “*ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e ss.mm.ii.*”;
- la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 disciplina le procedure per gli appalti pubblici;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, reca “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 ha approvato le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di *Invitalia*, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo per la Società di effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e/o da altre amministrazioni dello Stato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 – bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2018, ha disposto l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;
- la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018 ha disposto l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house Invitalia*, attestando che per essa ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1



dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso Ministero, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

- *Invitalia*, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte; infatti l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di *Invitalia*, stabilisce che *“oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”*;
- con nota prot. n. 0361617 del 28 novembre 2023, acquisita al prot. MIMIT n. 0361831 del 29 novembre 2023, con cui *Invitalia* ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2020-2022, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- in riscontro alla sopra citata nota, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, tramite propria nota prot. n. 0363872 del 1° dicembre 2023, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da *Invitalia* nel triennio 2020-2022 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,56%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, e nello specifico, l'articolo 226, comma 1, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dispone che il decreto legislativo n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*;

TENUTO CONTO CHE

- la scadenza della Convenzione sottoscritta l'11 gennaio 2021 è fissata, dall'articolo 7, comma 1, della stessa, al 31 dicembre 2023;



- come evidenziato da *Invitalia*, con nota acquisita al prot. MIMIT n. 411496 del 5 dicembre 2023, le attività correlate alla gestione dell'intervento agevolativo “*Rilancio PMI Cratere Sismico*” non risultano ultimate per la totalità delle imprese beneficiarie del provvedimento di concessione ed erogazione;
- in particolare, le attività non ancora ultimate riguardano la prosecuzione e conclusione dell'iter attuativo per le domande di agevolazione che hanno ricevuto il provvedimento di concessione, le attività di controllo documentale e in loco, nonché la verifica del rimborso delle rate da piani di ammortamento;
- in ragione della necessità di garantire l'effettiva realizzazione delle attività non ancora concluse, con la richiamata nota acquisita al prot. MIMIT n. 411496 del 5 dicembre 2023, *Invitalia* ha evidenziato l'opportunità di prorogare, senza ulteriori oneri finanziari per l'Amministrazione, la scadenza della Convenzione in essere fino al 31 dicembre 2026;
- le risorse finanziarie già destinate ai corrispettivi dell'*Agenzia*, di cui all'articolo 5, comma 1, della *Convenzione*, consentono la prosecuzione delle attività progettuali, fino al 31 dicembre 2026;
- con nota prot. n. 421223 del 14 dicembre 2023, la *DGIAI*, ha accolto la proposta formulata da *Invitalia* di proroga non onerosa della durata della *Convenzione* al 31 dicembre 2026;
- il decreto n. 173 del 29 febbraio 2024 ha disposto la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a partire dalle ore 10,00 del 2 marzo 2024;
- con decreto n. 366 del 27 maggio 2024, il Commissario straordinario ha approvato testo del presente Atto aggiuntivo alla Convenzione dell'11 gennaio 2021.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo alla Convenzione dell'11 gennaio 2021 (nel seguito anche *Atto*).

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 7 della Convenzione dell'11 gennaio 2021)

1. All'articolo 7 (*Durata della Convenzione, proroghe, modifiche ed integrazioni*), comma 1, le parole “*fino al 31 dicembre 2023*” sono sostituite dalle parole “*fino al 31 dicembre 2024 e, in caso di proroga della struttura commissariale successiva al 2025, fino al 31 dicembre 2026*”.



Articolo 3

(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera o), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, le *Parti* si impegnano a rispettare quanto disciplinato relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Restano invariate tutte le disposizioni della Convenzione dell'11 gennaio 2021, non espressamente modificate dal presente *Atto*.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Sen. Avv. Guido Castelli (Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Giuseppe Bronzino (per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per le politiche per le imprese, Direzione generale per gli incentivi alle imprese), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Bernardo Mattarella (per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..